



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 14 DEL 13/03/2020

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'individuazione dei servizi indifferibili e l'istituzione del lavoro agile (smart working) per i dipendenti del Comune di Vinovo sino al 3 Aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 Marzo 2020.

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) *"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 Maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 Maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro"*.

Considerato che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 e l'art.2 lettera r) del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 ribadiscono la stessa indicazione;

Considerato che l'esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli ultimi anni.

Ritenuto che, in questa situazione così critica, lo smart working è una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini.

Vista la vigente normativa in materia, l'art. 14 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Giugno 2017 n.3, in osservanza del capo II della legge 22 Maggio 2017 n.81.

Considerato che le Circolari del Ministro per la P.A. Fabiana Dadone 1/2020 e 2/2020, diffuse nei giorni scorsi dispongono espressamente, infatti, che col Decreto Legge 9/2020 (il secondo Decreto sull'emergenza Coronavirus) «è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le Amministrazioni di adottare misure

organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime».

Evidenziata l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi.

Considerato che per motivi precauzionali, il personale dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di ottemperare alle misure prescritte della quarantena, potendo svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio.

Ritenuto di modificare l'organizzazione degli uffici limitatamente al periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 3 Aprile 2020 ed in attesa di adottare un apposito Regolamento per la disciplina del Lavoro Agile con deliberazione della Giunta Comunale.

Evidenziato che il dipendente dovrà dichiarare di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un desktop, di una connessione internet «protetta» e di uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità «agile».

Ritenuto altresì opportuno, al fine di limitare il verificarsi di situazione di aggregazione e assembramento, disporre la temporanea chiusura dei parchi e giardini comunali, nonché l'area verde "Corona Verde" lungo il torrente Chisola;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267.

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Di istituire la prestazione di lavoro agile/smart working/telelavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Vinovo, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero sino al 3.4.2020.
2. Di individuare, ai sensi del DPCM 11.3.2020, i seguenti servizi indifferibili che richiedono la presenza presso la sede comunale:
 - Servizio Protocollo Generale
 - Servizio Albo Pretorio e Notificazioni
 - Servizio Vigilanza
 - Servizio Protezione Civile
 - Servizio Cimiteriali
 - Servizio Demografico (limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti d'identità urgenti ed indifferibili)
 - Servizio Manutentivo (limitatamente alla pulizia del territorio).
3. Di assicurare la presenza negli uffici delle sedi comunali di cui al punto 2, di almeno un operatore per ogni servizio.
4. Di modificare, dal 16.3.2020 al 3.4.2020, l'orario di apertura al pubblico dei servizi di cui al precedente punto 2, nel seguente modo:
 - Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 - Martedì e Giovedì chiusura al pubblico (salvo indifferibili e documentate esigenze)
5. Di confermare i servizi richiesti con l'apertura del Centro Operativo Comunale di cui all'ordinanza sindacale n. 10 del 5.3.2020.
6. La temporanea chiusura dei parchi e giardini pubblici comunali, nonché l'area verde "Corona Verde" lungo il torrente Chisola.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Comunale incaricato di darne attuazione, delle Posizioni Organizzative/Dirigenti, delle RSU del Comune di Vinovo, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo on line.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7.8.1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.